

**Ordinanza  
sull'allerta e l'allarme  
(Ordinanza sull'allarme, OAll)**

Modifiche del... 2009 Bozza del 01.12.2008 (per indagine conoscitiva)

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'Ordinanza sull'allarme del 5 dicembre 2003<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina:

- a. l'allerta e la diffusione di raccomandazioni di comportamento nonché l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento in caso di pericolo imminente;
- b. l'organizzazione e le competenze nel campo dell'allerta e dell'allarme.

*Art. 2*

*Abrogato*

*Titolo antecedente l'art. 3*

Sezione 2: Disposizioni generali

*Art. 3 Preallerta, allerta e revoca dell'allerta*

<sup>1</sup> Un pericolo probabile o imminente è segnalato agli organi federali, cantionali e comunali competenti con sufficiente anticipo per mezzo di preallerta o allerta. L'allerta può essere accompagnata da informazioni sulle possibili conseguenze dell'evento.

<sup>2</sup> L'allerta alla popolazione è prevista solo in caso di necessità; può essere accompagnata da raccomandazioni di comportamento ed è sempre preceduta dall'allerta alle autorità, ad eccezione di casi di particolare urgenza.

<sup>3</sup> Una preallerta è rinnovata, convertita in allerta o annullata con una revoca.

RS .....

<sup>1</sup> RS 520.12

2005-.....

<sup>4</sup> Un'allerta non limitata nel tempo è rinnovata o annullata con una revoca. Se l'allerta è stata data anche alla popolazione, l'ente competente deve comunicare la revoca dell'allerta via radio e altri media.

<sup>5</sup> Gli enti federali, cantonali e comunali competenti provvedono affinché sia possibile realizzare per tempo la prontezza per un successivo allarme.

*Art. 5 cpv. 1*

In seguito alla realizzazione della prontezza d'allarme la popolazione può essere allarmata per mezzo di sirene fisse e mobili o tramite telefono e riceve via radio e per mezzo di altri media le istruzioni sul comportamento da adottare; le istruzioni di comportamento sono vincolanti.

*Art. 6 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> In caso di pericolo locale, l'allarme tramite segnali acustici e la diffusione delle istruzioni di comportamento avvengono:

- b. in caso di emissione rapida (< 1 h) di sostanze radioattive da un impianto nucleare che richiede l'adozione di misure preventive per proteggere la popolazione residente nella zona 1 (incidente con decorso rapido), tramite l'impianto in questione;

*Art. 8* Revoca dell'allarme e delle istruzioni di comportamento

Gli allarmi e le istruzioni di comportamento devono essere revocate dall'autorità che ha diffuso l'allarme; questa deve comunicare la revoca dell'allarme e l'allentamento o la revoca delle istruzioni di comportamento via radio e tramite altri media.

*Art. 8a* Obblighi di diffusione

Gli obblighi di diffusione delle emittenti radiofoniche e televisive e dei fornitori di servizi di telecomunicazione sono disciplinati nella pertinente legislazione.

*Titolo antecedente l'art. 9*

Sezione 3: Disposizioni particolari inerenti a pericoli naturali e pericoli associati a impianti nucleari e di accumulazione

*Art. 9* Preallerta e allerta in caso di pericoli naturali

**Art. 9** Preallerta e allerta in caso di pericoli naturali

<sup>1</sup> In caso di pericoli naturali, in qualità di organi specialistici della Confederazione (organi specialistici) sono responsabili per la preallerta e l'allerta alle autorità e per l'allerta e le raccomandazioni di comportamento destinati alla popolazione:

- a. in caso di fenomeni meteorologici pericolosi: l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera);

- b. in caso di piene, movimenti di masse geologiche e incendi boschivi: l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
  - c. in caso di pericolo valanghe: l'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV);
  - d. in caso di terremoto: il Servizio sismologico svizzero (SSS).
- <sup>2</sup> Se un evento compete a più organi, questi emanano congiuntamente preallerta, allerta e raccomandazioni di comportamento. L'organo specialistico che assume la direzione è definito nei singoli casi d'intesa tra gli organi competenti.
- <sup>3</sup> Preallerta e allerta devono essere contrassegnate in forma unitaria come preallerta ufficiale e allerta ufficiale della Confederazione.
- <sup>4</sup> Gli organi specialistici regolano, d'intesa con gli organi cantonali competenti:
- a. gli iter di notifica;
  - b. la collaborazione tra Confederazione e cantoni;
  - c. l'enunciazione delle raccomandazioni di comportamento.
- <sup>5</sup> I cantoni completano e precisano, se necessario, l'allerta e le raccomandazioni di comportamento emanate dagli organi specialistici.

#### *Art. 9a* Livelli di allerta

<sup>1</sup> Per l'allerta secondo l'articolo 9 gli organi specialistici impiegano una scala con cinque livelli di pericolo:

- Livello 1: pericolo nullo o debole
- Livello 2: pericolo moderato
- Livello 3: pericolo marcato
- Livello 4: pericolo elevato
- Livello 5: pericolo molto elevato

<sup>2</sup> Gli organi specialistici fissano, in collaborazione con gli organi cantonali competenti, i criteri per il raggiungimento dei livelli d'allarme per i pericoli naturali che rientrano nella loro sfera di competenza. Nel fissare tali criteri essi si basano fondamentalmente sull'intensità degli eventi naturali.

#### *Art. 9b* Notifiche di terremoto

<sup>1</sup> In caso di terremoto, il SSS quale organo specialistico della Confederazione è responsabile di trasmettere le notifiche di terremoto alle autorità e alla popolazione.

<sup>2</sup> Le notifiche di terremoto devono essere contrassegnate in forma unitaria come notifiche di terremoto ufficiali della Confederazione.

<sup>3</sup> Il SSS applica alle notifiche di terremoto una scala analoga a quella esposta nell'articolo 9a, basata sull'intensità del terremoto.

*Art. 10 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> Essi annunciano il raggiungimento dei criteri immediatamente:

- a. all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN);

*Art. 11 cpv. 2 lett. a, b e c*

<sup>2</sup> Essi trasmettono immediatamente le notifiche concernenti la diffusione di allerta o allarme:

- a. all'organo cantonale competente;
- b. alla CENAL;
- c. all'Ufficio federale dell'energia.

*Titolo antecedente l'art. 12*

## Sezione 4: Segnali d'allarme

*Art. 13 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> In caso di possibile pericolo presso un impianto d'accumulazione, la popolazione è allarmata con il segnale d'allarme «Allarme generale».

<sup>2</sup> Se il pericolo è imminente, la popolazione residente nella zona d'inondazione, raggiunta nel giro di due ore dal fronte dell'onda di piena in caso di rottura totale dell'impianto d'accumulazione (zona contigua), è in seguito allarmata con il segnale d'allarme «Allarme acqua». Se per mancanza di tempo non è possibile dare preventivamente l'«Allarme generale», la popolazione nella zona contigua è allarmata solo con il segnale d'allarme «Allarme acqua», ripetuto una volta.

*Titolo antecedente l'art. 15*

## Sezione 5: Organizzazione e competenze

*Art. 15 cpv. 1*

*concerne solo il testo francese*

*Art. 18 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il regolamento d'emergenza deve essere approvato dall'IFSN.

*Titolo antecedente l'art. 20*

## Sezione 6: Assunzione dei costi

*Titolo antecedente l'art. 21*

## Sezione 7: Oneri sulla proprietà e responsabilità

*Titolo antecedente l'art. 22*

Sezione 8: Disposizioni finali

II

L'allegato è abrogato.

III

L'Ordinanza del 9 marzo 2007<sup>2</sup> sulla radiotelevisione è modificata come segue:

*Art. 9* Obblighi di diffusione

<sup>1</sup> Possono ordinare la diffusione di comunicati urgenti di polizia, comunicati d'allarme ufficiali e istruzioni sul comportamento da adottare:

- b. le competenti autorità cantonali in caso di avvenimenti per i quali l'intervento compete ai Cantoni;
- b. le competenti autorità federali in caso di avvenimenti per i quali l'intervento compete alla Confederazione, segnatamente la Cancelleria federale e la Centrale nazionale d'allarme (CENAL);
- c. i competenti organi federali per allertare la popolazione in caso di pericoli naturali (tramite allerta ufficiale) o terremoti (tramite notifica ufficiale di terremoto).

<sup>2</sup> In caso pericoli naturali secondo il capoverso 1 lettera c, sottostanno all'obbligo di diffusione unicamente i comunicati seguenti:

- a. avvisi di pericolo valanga del livello 5;
- b. allerte e notifiche di terremoto dei livelli 4 e 5;
- c. le altre allerte in caso di pericolo naturale dei livelli da 3 a 5.

<sup>3</sup> L'autorità o l'ente che ordina la diffusione secondo il capoverso 1 provvede affinché le emittenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione siano informati tempestivamente e dettagliatamente.

<sup>4</sup> Tutte le emittenti la cui zona di copertura potrebbe essere colpita da un pericolo sono tenute a diffondere senza indugio, senza modifica e gratuitamente durante il loro tempo di trasmissione i comunicati urgenti di polizia, i comunicati d'allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare. In caso di allerta e notifiche secondo il capoverso 1 lettera c, l'organo specialistico competente decide se la diffusione avviene prontamente o alla prossima occasione. Le emittenti sono tenute a diffondere anche le informazioni relative alla cessazione del pericolo, all'allentamento o alla revoca di istruzioni, alla rettifica di falsi allarmi e alla prova delle sirene.

<sup>2</sup> RS 784.401

<sup>5</sup> Se la situazione lo esige, l'autorità o l'organo specialistico competente secondo il capoverso 1 può estendere gli obblighi di diffusione alle emittenti nelle zone circostanti, nonché ai fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi in zone che potrebbero essere colpite dal pericolo, e obbligarli a procedere ad adeguate sovraimpressioni.

#### IV

Le presenti modifiche, ad eccezione di quelle all'articolo 13, entrano in vigore il .... 2009.

<sup>2</sup> L'articolo 13 entra in vigore il 1° luglio 2010.

...2009

In nome del Consiglio federale svizzero

Il Presidente della Confederazione: ...

La Cancelliera della Confederazione: Corina

Casanova